



Il diritto a un'educazione non violenta

Spiegazioni in merito alla proposta di soluzione del Consiglio federale sotto il profilo giuridico, (clinico) psicologico, nonché politico e delle scienze sociali

Abstract

Gli studi mostrano che la violenza fisica e psicologica rivolta ai bambini continua a far parte della quotidianità in Svizzera. Quasi la metà dei bambini che vivono in Svizzera subisce, quanto meno in rare occasioni, violenza fisica e/o psicologica in casa. È scientificamente documentato che la violenza nell'educazione ha soltanto conseguenze negative e talvolta durature per i bambini che ne sono colpiti.

L'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia chiede la protezione del bambino da ogni forma di violenza. La Svizzera ha ratificato la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, tuttavia la protezione legale dalla violenza non è completa almeno fino a quando il diritto all'educazione non violenta non è definitivamente sancito nella legge. Ancorare il diritto all'educazione non violenta nel codice civile è l'ideale poiché ciò indica chiaramente che qualsiasi violenza è ingiustificabile come mezzo educativo.

In concomitanza con l'ancoramento del diritto all'educazione non violenta, sono necessarie campagne di sensibilizzazione finanziate dallo Stato per rendere i genitori consapevoli di questo diritto del bambino e uffici di consulenza che indicano loro alternative alla violenza nell'ambito dell'educazione nonché offerte che sostengono e alleggeriscono il carico di lavoro dei genitori.

1 Situazione di partenza

La violenza in ambito educativo può assumere varie forme. In genere si distinguono quattro forme: La violenza fisica, la violenza psicologica, la violenza sessualizzata e la trascuratezza. Tutte queste forme di violenza danneggiano il bambino (Plener et al 2017, 161). Ancora molti bambini in Svizzera sono vittime di forme di violenza in ambito educativo. Anche se le lesioni corporali sono vietate dal diritto penale e si può dedurre da diverse disposizioni della Costituzione federale e della legge che i bambini devono essere protetti dalla violenza, non sussiste ancora una disposizione di legge chiara che determina che tutte le forme di violenza non possono avere posto nell'educazione (cfr. EKKJ 2019, 3s.). Con l'approvazione della mozione Bulliard 19.4632 da parte del Parlamento a dicembre 2022, si prevede di ancorare il diritto all'educazione non violenta nel Codice civile.



La maggioranza dei bambini in Svizzera sperimenta violenza psicologica in ambito educativo e circa un quarto di tutti i bambini in Svizzera è vittima di punizioni corporali almeno molto raramente (Schöbi et al. 2022b, 1, 2). È più probabile che la violenza fisica sia subita dai bambini più piccoli; circa due terzi dei bambini regolarmente picchiati hanno un'età compresa tra 0 e 6 anni, laddove bambine e bambini sono colpiti allo stesso modo (Schöbi et al. 2020, 58). Ben oltre 1000 bambini finiscono ogni anno negli ospedali pediatrici a causa di «misure educative», come mostrano le statistiche corrispondenti anno dopo anno (Kinderschutzstatistik 2022, 2). Un ampio studio in cui sono stati intervistati ragazze e ragazzi di 17-18 anni sulla violenza subita in ambito educativo indica (per un periodo poco antecedente) una misura ancora più elevata di violenza in questo settore (Baier et al., 2018, 18). La violenza fisica e psicologica subita nell'infanzia può avere ripercussioni anche a lungo termine e fino all'età adulta (Gershoff, Grogan-Kaylor, 2016, 10).

2 Il diritto legale alla protezione dalla violenza

I bambini hanno il diritto a una protezione completa da ogni forma di violenza, in particolare in ambito educativo. Tale diritto è sancito nella Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia (CRC ONU), che la Svizzera ha ratificato nel 1997. La CRC ONU è il primo trattato che stabilisce il riconoscimento internazionale dei diritti umani dei bambini e determina in 54 articoli degli standard minimi vincolanti di diritto internazionale per il bene dei minori fino ai 18 anni. L'articolo 19 obbliga gli Stati contraenti ad adottare tutte le misure legislative, amministrative, sociali ed educative appropriate per proteggere il bambino da ogni forma di violenza fisica o mentale, danno o abuso, abbandono o trascuratezza, maltrattamento o sfruttamento, compreso l'abuso sessuale. Il Comitato ONU per i diritti dell'infanzia rileva nel suo commento generale n. 8 che si verifica violenza fisica in ambito educativo ogni volta che essa è usata per causare un certo grado di dolore o disagio al bambino, anche se lieve («*however light*», General comment No. 8, 2006, 4). Anche le forme di violenza psicologica, come sminuire, minacciare, intimidire o ridicolizzare un bambino, non sono compatibili con la Convenzione (cfr. *ibid.* 4). Da queste considerazioni si evince il diritto a un'educazione non violenta, che non è ancora pienamente realizzato in Svizzera fino all'effettiva rispettiva integrazione del CC. Ancora prima che venisse accolta la mozione «sancire nel codice civile l'educazione non violenta», nell'autunno del 2021 il Comitato dell'ONU per i diritti dell'infanzia, nell'ambito della procedura di relazione degli Stati riguardo i programmi di attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia, ha pertanto di nuovo invitato chiaramente la Svizzera a vietare ogni violenza fisica sui bambini in ambito educativo e a mettere a disposizione risorse sufficienti per campagne di sensibilizzazione (Committee on the Rights of the Child 2021; 7). Almeno la prima parte di questa richiesta dovrebbe essere adempiuta nel prossimo futuro.



2.1 Il radicamento nella legge come importante segnale

Per il percorso sociale verso la protezione dei bambini da ogni forma di violenza, ancorare un diritto all'educazione non violenta nel codice civile svizzero (CC) costituisce un segnale visibile a tutti.¹ I risultati dello studio sottolineano la necessità di una regolamentazione a livello di legge. Sebbene le punizioni corporali siano sempre più considerate non conformi alla legge, ancora un terzo dei genitori ritiene ad esempio che le sculacciate siano consentite (Schöbi et al. 2022a, 4). Chi, tuttavia, considera proibite le forme di violenza è anche meno propenso a praticarle (Schöbi et al. 2017; 123). L'introduzione del diritto all'educazione non violenta protegge i bambini e aiuta i genitori a riconoscere e a mettere in discussione i comportamenti violenti come tali. Un chiaro diritto all'educazione non violenta aiuterebbe anche i professionisti che sono in contatto con le famiglie in cui si verifica violenza in ambito educativo perché sarebbe un «segnale di stop chiaro e trasmissibile», (Schnurr 2018; 8).

2.2 Il processo politico concernente il radicamento del diritto all'educazione non violenta

Il 14 dicembre 2022 il Consiglio degli Stati ha accolto come seconda Camera la mozione 19.4632 «Sancire nel codice civile l'educazione non violenta» di Christine Bulliard-Marbach. Con ciò è stato raggiunto un importante traguardo. Per la prima volta il Parlamento si è espresso a favore dell'educazione non violenta. Già a ottobre 2022 il Consiglio federale aveva abbozzato nel suo rapporto al postulato² un simile articolo. Il dibattito in Parlamento ha fatto riferimento a questa proposta. Ad agosto 2023, il Consiglio federale ha avviato la consultazione in merito alla modifica del Codice civile. Nel 2024 si prevede di sottoporre al Parlamento un relativo disegno di legge.

3 Discussione sull'avamprogetto in merito al radicamento dell'educazione non violenta nel Codice civile svizzero (CC)

3.1 Il radicamento nel Codice civile (CC)

L'art. 126 del Codice penale vieta le vie di fatto (schiaffi, calci, scuotere in modo violento, ecc.). Secondo il Tribunale federale, già un singolo schiaffo deve essere considerato vie di fatto e quindi

¹ Il nuovo obbligo dei genitori di non ricorrere alla violenza in ambito educativo costituisce «una disposizione del diritto di famiglia con funzione di linea guida che costituisce un chiaro segnale del legislatore e, precisando l'attuale obbligo genitoriale, mira a potenziare la prevenzione.» (Consiglio federale 2023; 2)

² Consiglio federale Protezione dei figli dalla violenza nell'educazione, rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato 20.3185 Bulliard-Marbach del 4 maggio 2020, 2022 ([link](#))

vietato, tuttavia la Corte lascia aperta la questione di un «eventuale diritto di correzione» (CF 2012, pag. 110). Dato che non è efficace punire sempre di più i genitori per il loro comportamento educativo, il Codice civile è più adatto per sancire nella legge l'educazione non violenta e ottenere un cambiamento di atteggiamento.

Anche a livello di contenuto ha senso, in quanto il capo terzo del Codice civile disciplina l'«autorità parentale», in particolare l'articolo 301 CC. Nell'articolo 302 CC è disciplinato il diritto e l'obbligo dei genitori di educare il figlio. È dunque il luogo giusto per sancire nella legge l'educazione non violenta. Visto che il CC regola esplicitamente nel capo in questione gli obblighi dei genitori e quindi non si rivolge mai direttamente ai figli, non è opportuno sancire lì un diritto del figlio formulato in modo positivo a un'educazione non violenta. Tuttavia, al contrario, un tale diritto è implicito nell'obbligo dell'educazione non violenta

3.2 Discussione sulla formulazione nell'avamprogetto del Consiglio federale

Nella consultazione concernente la modifica del CC dell'agosto 2023 il Consiglio federale ha proposto la seguente formulazione:

Art. 302 CC [Integrazioni nel cpv. 1 secondo periodo e cpv. 4 (nuovo) sottolineato]

1 I genitori devono educare il figlio secondo la loro condizione, promuovendone e proteggendone lo sviluppo fisico, intellettuale e morale. In particolare devono educarlo senza ricorrere a punizioni corporali e ad altre forme di violenza degradante.

4 I Cantoni provvedono affinché, in caso di difficoltà educative, i genitori e il figlio possano rivolgersi, insieme o separatamente, a consultori.

3.2.1 Osservazioni in merito al cpv. 1

Al riguardo il Consiglio federale scrive: «(...) la nuova normativa legale è di carattere programmatico. Essa definisce il quadro concettuale dell'educazione dei genitori nei confronti dei bambini, in considerazione del principio fondamentale del bene del figlio ai sensi dell'articolo 301 CC.³ Con la disposizione legale esplicita proposta, s'intende facilitare e favorire in particolare anche l'attività dei vari professionisti (p.es. insegnanti, servizi sociali, autorità penali, APMA) con le famiglie in cui vi è

³ Art. 301 cpv. 1 CC I genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le cure e l'educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie.

ricorso alla violenza, in quanto il radicamento dell'educazione non violenta nella legge esprime chiaramente il quadro giuridico.» (Consiglio federale 2023, 9)

Protezione dell'infanzia Svizzera aderisce a tale valutazione. La formulazione adempie alla richiesta di sancire nel CC un diritto all'educazione non violenta. Si afferma chiaramente che i genitori nell'ambito dell'educazione non possono ricorrere a violenza fisica e a violenza degradante (tra cui figura ad es. la violenza psicologica). L'obbligo di un'educazione non violenta viene interpretato come il diritto dei bambini a un'educazione non violenta e rispecchia al contempo il relativo obbligo genitoriale.

Secondo il Consiglio federale, la definizione di «altre forme di violenza degradante» assume la funzione di «fattispecie residuale». La definizione include «tutti gli atti di violenza od omissioni dei genitori che con la propria mancanza di proporzionalità ledono la dignità umana, i diritti della personalità, l'amor proprio e l'autostima del fanciullo.» (Consiglio federale 2023, 12) Anche se la definizione di *violenza degradante* non è d'uso generale, Protezione dell'infanzia Svizzera considera pertinente la formulazione. La formulazione mette in evidenza che non si tratta di escludere determinate azioni secondo un catalogo, ma piuttosto di rinunciare ad azioni che hanno un carattere lesivo.

3.2.2 Osservazioni in merito al cpv. 4

La legge e le relative misure devono aver effetto prima che un bambino debba subire violenza. Il sostegno dei futuri genitori adeguato alle esigenze è decisivo per prevenire la violenza. Il sostegno e la promozione della competenza educativa nel quadro dell'educazione non violenta contribuiscono a potenziare la protezione consensuale (facoltativa) del minore e possono essere ulteriormente sviluppate sul piano cantonale. Con il potenziamento della protezione consensuale del minore (sotto forma di offerte di consulenza, aiuto e sostegno) ci si può attendere di conseguenza uno sgravio della protezione del minore a livello di autorità (cfr. Consiglio federale: 2023, 16).

A livello cantonale esistono già offerte di consulenza per genitori (ad es. consulenza di madri e padri, consulenza nell'educazione, lavoro di famiglia a domicilio), ma sono in parte solo puntuali o non disponibili ovunque nella stessa misura (cfr. Consiglio federale 2017, 40 segg., 52) Perciò, un radicamento nel CC può promuovere un'offerta di base su scala nazionale alla quale possono avere accesso tutti indistintamente dal rispettivo domicilio. Con la formulazione proposta si aggiunge il fatto che le offerte cantonali devono essere facilmente accessibili anche ai bambini, cosa che attualmente non è proprio così ovunque. Nel complesso, quindi, il nuovo cpv. 4 è un'importante integrazione dell'art. 302 CC.

Occorre osservare in modo critico che nella presente versione del nuovo cpv. 4 sono menzionati unicamente i «consultori»; tuttavia, per la prevenzione della violenza, sono preziose anche altre forme

di sostegno di chi esercita la patria potestà (come ad es. la formazione dei genitori, l'accompagnamento familiare o le offerte di sostegno). Anch'esse devono essere menzionate nel cpv. 4 con una definizione generica.

Soprattutto nei primi anni in cui la violenza è più frequente e i bambini sono particolarmente vulnerabili la prevenzione deve avvenire a domicilio. Il cpv. 4 deve tener conto anche di tale aspetto. I Cantoni devono garantire mediante un accompagnamento dei genitori a domicilio che nella prima infanzia i bambini non siano esposti ad alcuna violenza.

4 Aiuti necessari all'interpretazione nel messaggio

Per quanto concerne il diritto a un'educazione non violenta, Protezione dell'infanzia Svizzera è del parere che i bambini abbiano un tale diritto. Dato che tale diritto (per ragioni comprensibili indicate sopra) non è menzionato esplicitamente nel nuovo articolo di legge, occorre prevederlo nel messaggio alla modifica di legge. Inoltre, il messaggio deve anche indicare chiaramente che secondo la CRC ONU il bambino ha un diritto a una protezione completa dalla violenza e che l'articolo in questione deriva da tale diritto e deve quindi garantirlo.

Per quanto concerne la definizione di «altre forme di violenza degradante» sarebbe importante che nel messaggio alla modifica di legge (analogamente al rapporto esplicativo: Consiglio federale 2023, 12) venga indicato cosa s'intenda esattamente. Questo garantisce una chiara interpretazione dell'articolo. Occorre inoltre menzionare che la formulazione include le altre forme di violenza (violenza psicologica, trascuratezza, violenza sessualizzata e il fatto di assistere alla violenza domestica), considerato che tali forme di violenza avvengono in parte addirittura in modo più frequente rispetto alle punizioni corporali e possono avere conseguenza non meno gravi sulla salute mentale dei bambini (ad es. Norman et al., 2012). Ovviamente anche tali definizioni devono essere ancora ulteriormente precisate. Così nel *rapporto esplicativo* il Consiglio federale afferma in merito alla violenza psicologica che quest'ultima può includere «ad es. minacce, insulti, umiliazioni, disprezzo, terrore, mettere in imbarazzo, screditamento e indifferenza emotiva, lasciar assistere ad atti di violenza fra i genitori ecc.» (Consiglio federale 2023, 12)

In tale contesto si deve far riferimento alle consolidate basi scientifiche. Forniscono ad es. indicazioni gli studi scientifici a lungo termine in merito al comportamento educativo dei genitori in Svizzera (Schöbi et al. 2017, 2020, 2022 a/b). Sebbene nel corso degli anni il design di studio utilizzato è stato sviluppato e integrato, il nucleo centrale è stato conservato, in modo da rendere possibile un confronto tra i risultati nel corso del tempo (Schöbi et al. 2017, 17). La base di tali studi sono le delimitazioni tra le misure educative con violenza e quelle senza a cui spesso si fa riferimento nell'ambito della ricerca

pediatrica e clinico-psicologica (cfr. Herrmann et al., 2022), come sono impiegate nella *Guideline for Psychosocial Evaluation of Suspected Psychological Maltreatment in Children and Adolescents* der American Professional Society on the Abuse of Children APSAC (1995), nel *Clinical Report on Psychological Maltreatment* del *Committee on Child Abuse and Neglect* e nell'*American Academy of Child and Adolescent Psychiatry Child Maltreatment and Violence Committee* (Hibbard et al., 2012), e per le definizioni dell'OMS che si basano su modelli bio- psico-sociali, nonché gli strumenti di misurazione relativi alla violenza domestica derivanti dalla disciplina della psicologia.⁴

Per definire violento un comportamento, tali approcci si basano sul criterio di un aumento importante del rischio di disturbi psichici o somatici o di malattie nel bambino. Sulla base di risultati empirici si prevede un simile aumento del rischio quando un comportamento aggressivo o rifiutante di una persona di riferimento primaria mette principalmente in discussione i bisogni primari di un bambino (nutrimento, protezione e sicurezza, attenzioni, stima e rispetto, appartenenza sociale e riconoscimento). Questo è in particolare il caso quando i comportamenti rivolti al bambino o da lui osservabili a) insorgono in modo drastico e scaturiscono nel bambino reazioni durature come paura, preoccupazione, umore depresso o turbamento e insicurezza, b) insorgono in modo meno drastico ma cronico (ad esempio per giorni o settimane) e dunque in contesti diversi, o c) quando i comportamenti che sono centrali per soddisfare i bisogni primari (ad es. nutrimento, cura, interazioni rispettose con il bambino, accesso ad attività sociali) vengono omessi o impediti in modo cronico.

Le esperienze di altri Paesi europei mostrano quanto segue. È la combinazione tra un ancoramento nella legge dell'educazione non violenta e le misure statali di prevenzione e sensibilizzazione che porta a ridurre con successo la violenza perpetrata nei confronti dei bambini (Bussmann, Erthal, Schroth 2011, 310, 320). Insieme al radicamento nella legge di un diritto a un'educazione non violenta occorre mettere a disposizione a livello federale fondi sufficienti per le campagne di sensibilizzazione diffuse su scala nazionale. Sono necessarie sia campagne che si rivolgono a un'ampia fascia della popolazione, sia campagne specializzate che si rivolgono a cerchie della popolazione specifiche. Nel messaggio deve essere indicato anche questo strumento di ausilio per tradurre il concetto nella realtà professionale e quotidiana (analogamente al rapporto esplicativo relativo alla consultazione).

⁴ Per quanto concerne il fatto di assistere alla violenza domestica – anch'essa una forma di violenza psicologica – dallo studio del 2017 s'impiega un inventario di tipi di comportamento basato sulle due scale di misurazione *Composite Abuse Scale CAS* (Hegarty, Bush & Sheehan 2005) e *Conflict tactics scales CT* (Straus 1979).

5 Riassunto e richieste di Protezione dell'infanzia Svizzera

Protezione dell'infanzia Svizzera si impegna affinché

- il diritto dei bambini a un'educazione non violenta sia sancito nel Codice civile svizzero (CC);
- un articolo di legge relativo all'educazione non violenta non si riferisca unicamente alla protezione dalla violenza fisica, ma alla protezione dalla violenza psicologica e dalla trascuratezza;
- l'introduzione di una disposizione di legge sia collegata alla sensibilizzazione necessaria dei genitori e dei professionisti;
- si attuino campagne di sensibilizzazione federali finanziate dallo Stato, che affrontino esplicitamente le forme di violenza psicologica e di trascuratezza, e si adoperino per un'educazione non violenta;
- il diritto a un'educazione non violenta sancito nella legge venga integrato con una relativa disposizione secondo la quale i Cantoni mettono a disposizione dei genitori e dei figli un numero sufficiente di consultori e ulteriori offerte di sostegno e sono tenuti a migliorare ulteriormente l'offerta esistente;
- l'articolo di legge scelto favorisca tutti i stakeholder (Confederazione, Cantoni, ONG e gruppi di professionisti che lavorano con e per i bambini) ad adoperarsi, affinché nessuna forma di violenza nei confronti dei bambini sia accettata socialmente.

6 Bibliografia

American Professional Society on the Abuse of Children APSAC 1995 | The American Professional Society on the Abuse of Children (APSAC): Guideline for Psychosocial Evaluation of Suspected Psychological Maltreatment in Children and Adolescents. Chicago, IL: American Professional Society on the Abuse of Children, 1995

Baier et al. 2018 | Baier, Dirk; Manzoni, Patrik; Haymoz, Sandrine; Isenhardt, Anna; Kamenowski, Maria; Jacot, Cédric: Elterliche Erziehung unter besonderer Berücksichtigung elterlicher Gewaltanwendung in der Schweiz: Ergebnisse einer Jugendbefragung, 2018 ([Link](#))

Bundesrat 2023 | Änderung des Zivilgesetzbuches (Gewaltfreie Erziehung), Erläuternder Bericht zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens 2023, ([Link](#))

Bundesrat 2017 | Bundesrat: Familienbericht 2017, Bericht des Bundesrates in Erfüllung der Postulate 12.3144 Meier-Schatz vom 14. März 2012 und 01.3733 Fehr vom 12. Dezember 2001

Bussmann, Erthal, Schroth 2011 | Bussmann, Kai-D.; Erthal, Claudia; Schroth, Andreas: Effects of Banning Corporal Punishment in Europe, A Five-Nation Comparison, in: Durrant, J.E. & Smith, A.B., Global Pathways to Abolishing Physical Punishment: Realizing Children's Rights, 2011, S.299 – 322 ([Link](#))

Committee on the Rights of the Child 2021 | UN-Committee on the Rights of the Child: Concluding observations on the combined fifth and sixth periodic reports of Switzerland, CRC/C/CHE/CO/5-6, 2021 ([Link](#))

EKKJ 2019 | Eidgenössische Kommission für Kinder und Jugendfragen (EKKJ), Das Recht des Kindes auf eine Erziehung ohne Gewalt Situation in der Schweiz, Handlungsbedarf und Forderungen der EKKJ, 2019 ([Link](#))

General comment No. 8, 2006 | UN Committee on the Rights of the Child (CRC), General comment No. 8 (2006): The Right of the Child to Protection from Corporal Punishment and Other Cruel or Degrading Forms of Punishment (Arts. 19; 28, Para. 2; and 37, inter alia), 2 March 2007, CRC/C/GC/8, 2007. ([Link](#))

Gershoff, Grogan-Kaylor, 2016 | Gershoff, Elisabeth T.; Grogan-Kaylor, Andrew: Spanking and child outcomes, Old controversies and new meta-analyses, In: Journal of Family Psychology, 30(4), S. 453–469, 2016
2022

Hegarty, Bush & Sheenan 2005 | Hegarty, Kelsey; Bush, Robert; Sheenan, Mary: The composite abuse scale: further development and assessment of reliability and validity of a multidimensional partner abuse measure in clinical settings. In: Violence and victims, 2005, 20. Jg., Nr. 5, S. 529-547.

Herrmann et al. 2022 | Herrmann, Bernd; Dettmeyer, Reinhard B.; Banaschak, Sibylle; Thyen, Ute: Seelische Misshandlung. In Kindesmisshandlung: Medizinische Diagnostik, Intervention und rechtliche Grundlagen, S.273-282, Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2022.



Hibbard, Barlow, MacMillan et al 2012 | Hibbard, Roberta; Barlow, Jane; MacMillan, Harriet; Committee on Child Abuse and Neglect and American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, Child Maltreatment and Violence Committee, Christian, C. W., Crawford-Jakubiak, J. E., ... & Sege, R. D.. Psychological maltreatment. *Pediatrics*, Jg. 130, Nr. 2, 372-378, 2012.

Kinderschutzstatistik 2022 | Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie, Fachgruppe Kinderschutz der Schweizerischen Kinderkliniken ([Link](#))

Norman et al. 2012 | Norman, Rosana E.; Byambaa, Munkhtsetseg; De, Rumna; Butchard., Alexander; Scott, James; Vos, Theo: The long-term health consequences of child physical abuse, emotional abuse, and neglect: a systematic review and meta-analysis. *PLoS medicine*, Jg. 9, Nr. 11, 2012.

Plener et al 2017 | Plener; Paul; Igantius, Anita; Huber-Lang, Markus; Fegert, Jörg M.: Auswirkungen von Missbrauch, Misshandlung und Vernachlässigung im Kindesalter auf die psychische und physische Gesundheit im Erwachsenenalter, In: *Nervenheilkunde*, Jg. 36, Nr. 3, S. 161-167, 2017 ([Link](#))

Schnurr 2018 | Schnurr, Stefan: Wirkungen eines Verbots von Körperstrafen aus der Perspektive der sozialen Arbeit, - Vortrag am Neunten Internationalen Kolloquium des Centre interfacultaire en droits de l'enfant (CIDE) (Mai 2018): «Für einen besseren Schutz von Kindern in der Schweiz: Verbot von Körperstrafen?», 2018 ([Link](#))

Schöbi et al. 2017 | Schöbi, Dominik; Kurz, Susanne; Schöbi, Brigitte; Kilde, Gisel; Messerli, Nadine; Leuenberger, Brigitte: Bestrafungsverhalten von Eltern in der Schweiz: Physische und psychische Gewalt in Erziehung und Partnerschaft in der Schweiz: Momentanerhebung und Trendanalyse, Universität Freiburg, 2017 ([Link](#))

Schöbi et al. 2020 | Schöbi, Brigitte; Holmer, Pauline; Rapicault Angela; Schöbi, Dominik: Bestrafungsverhalten von Eltern in der Schweiz. Eine wissenschaftliche Begleitung der Präventionskampagne «Starke Ideen – Es gibt immer eine Alternative zur Gewalt», Universität Freiburg, 2020 ([Link](#))

Schöbi et al. 2022a | Schöbi, Brigitte; Holmer, Pauline; Rapicault Angela; Schöbi, Dominik: Bestrafungsverhalten von Eltern in der Schweiz. Eine wissenschaftliche Begleitung der Präventionskampagne «Starke Ideen – Es gibt immer eine Alternative zur Gewalt», Resultatebulletin 1/2022, Universität Freiburg, 2022. ([Link](#))

Schöbi et al. 2022b | Schöbi, Brigitte; Holmer, Pauline; Rapicault Angela; Schöbi, Dominik: Bestrafungsverhalten von Eltern in der Schweiz. Eine wissenschaftliche Begleitung der Präventionskampagne «Starke Ideen – Es gibt immer eine Alternative zur Gewalt», Resultatebulletin 2/2022, Universität Freiburg, 2022. ([Link](#))

Straus 1979 | Straus, Murray A: Measuring intrafamily conflict and violence: The conflict tactics scale (CTS). In: *Journal of Marriage and the Family*, Vol. 41, S. 75-88, 1979